

ALLEGATO ALLA GENERALITA' N. 72 DEL 15 GENNAIO 2009

Disegno di legge
concernente:

“Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 gennaio 2009.

RELAZIONE

A fronte del crescente interesse che il tema della sicurezza ha progressivamente acquisito nell'opinione pubblica e nella consapevolezza della necessità di fornire risposte adeguate alla collettività in tale ambito, con il presente schema di legge si è inteso individuare le azioni che la Regione Friuli Venezia Giulia si propone sviluppare per garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza nel proprio territorio.

Lo schema di legge individua quali strumenti fondamentali per la creazione di un ambiente ove si preservi la qualità della vita delle comunità locali, la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e l'individuazione dei criteri generali di indirizzo e organizzazione dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ai quali deve riconoscersi un ruolo fondamentale nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.

In tale assetto, alla Regione Friuli Venezia Giulia è anzitutto riconosciuto un fondamentale ruolo di raccordo tra le politiche di sicurezza nazionali e locali che si attua attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza inteso come l'insieme delle azioni volte a far interagire gli interventi regionali e degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali.

L'efficacia e l'adeguatezza degli interventi da realizzare in tale settore, implica il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti – gli enti locali, le articolazioni locali delle amministrazioni statali, le associazioni, i cittadini – che, ai vari livelli, possono e devono interagire nell'individuazione delle situazioni di criticità che si ripercuotono negativamente sull'ordinato e pacifico vivere civile e nell'individuazione degli strumenti più adeguati ad affrontare le problematiche legate alla sicurezza esistenti sul territorio.

Un tanto al fine di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza della collettività che oramai si attende una cooperazione sinergica tra le istituzioni al fine di conseguire, ai vari livelli, migliori condizioni di sicurezza pubblica e, in generale, un miglioramento della qualità della vita.

Ciò si traduce nella necessità di approntare nuovi strumenti di dialogo e di confronto, tra i vari soggetti da coinvolgere, sulle problematiche concernenti la sicurezza sul territorio regionale che consentano di individuare gli ambiti di intervento e le azioni da realizzare in tale settore, nonché di individuare nuove metodologie operative che, attraverso lo sviluppo di azioni coordinate e sinergiche, siano idonee a garantire concrete ed efficaci risposte alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

In questa prospettiva, facendo tesoro delle esperienze già maturate nel settore della assicurazione della comunità civica, l'articolato proposto si propone di dare sistematicità agli interventi da realizzare sul territorio nell'ambito della sicurezza, attribuendo alla Regione un ruolo di promozione e di sostegno, anche finanziario, alle politiche di sicurezza urbana poste in essere dagli enti locali, nonché a tutte le politiche di sicurezza integrata che si rendano necessarie a garantire l'ordinato svolgimento della vita civile.

La consapevolezza della necessità di sviluppare nuove sinergie operative nel settore della sicurezza, implica che la Regione si faccia interprete anche di una rinnovata funzione di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale. Un tanto, nella consapevolezza del fondamentale contributo che la polizia locale è in grado di apportare all'efficace perseguimento delle politiche di sicurezza integrata, tenuto conto del peculiare ancoraggio che caratterizza la polizia locale rispetto al territorio nell'esercizio dei propri compiti e funzioni e quindi della sua particolare vocazione a fornire un contributo determinante nello sviluppo dell'ordinata e pacifica convivenza sociale.

In tale ottica, quindi, lo schema di legge proposto, interviene a ridefinire il quadro ordinamentale di riferimento, rappresentato dalla legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 "Norme in materia di polizia locale", che ha

dato attuazione in ambito regionale ai principi guida contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge – quadro sull’ordinamento della polizia locale”, oramai inadeguato alle necessità degli operatori e degli utenti, nonché alle funzioni ed i compiti svolti dalle forze di polizia locale in tutti i settori della vita sociale, individuando modelli organizzativi e strumenti operativi più consoni alla mutata realtà territoriale e al ruolo progressivamente acquisito dalla polizia locale nei vari ambiti.

Sono questi gli aspetti peculiari del presente schema di disegno di legge che attraverso il sostegno e lo sviluppo di adeguate politiche di sicurezza integrate e il riordino del quadro ordinamentale di riferimento per la polizia locale, mira a realizzare migliori condizioni di sicurezza urbana su tutto il territorio regionale.

Lo schema di disegno di legge si articola in quattro Capi, che si occupano, rispettivamente, dell’individuazione delle disposizioni generali della legge (**Capo I**), degli interventi per la sicurezza urbana e territoriale (**Capo II**), dell’ordinamento della polizia locale (**Capo III**) e, in ultimo, delle disposizioni finali e transitorie (**Capo IV**).

Capo I

All’interno del **Capo I**, l’**articolo 1** definisce le finalità della legge riconoscendo nella sicurezza urbana e territoriale la condizione primaria per un ordinato svolgimento della vita civile e individuando, quali strumenti per la realizzazione di tale presupposto, la promozione di politiche locali e integrate di sicurezza sul territorio regionale, la definizione degli indirizzi generali dell’organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale degli enti locali e delle loro forme associative e l’individuazione dei criteri generali per l’accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale medesimo.

Per il perseguimento delle finalità predette, la Regione (**articolo 2**) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali, sostiene la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni a rischio, promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e comunicazione tra le polizie locali e le forze dell’ordine presenti sul territorio regionale, promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza e favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo dei servizi per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa.

Per quanto concerne poi in particolare la polizia locale, la Regione promuove l’istituzione dei corpi di polizia locale, ne sostiene l’attività operativa e ne favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all’organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale e delle relative funzioni. Sono previsti, inoltre, interventi regionali a sostegno di politiche di sicurezza tranfrontaliere volte a prevenire fenomeni di illegalità ed incentivare la crescita di forme di collaborazione nel campo della sicurezza urbana.

Capo II

In coerenza con le finalità contenute nel Capo I, nel Capo II sono disciplinati gli strumenti regionali di intervento per la sicurezza urbana e territoriale.

L’**articolo 3** prevede, innanzitutto, l’istituzione della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, un organismo destinato sostanzialmente a fungere quale sede di confronto, proposta e monitoraggio in ordine alla realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Oltre alla composizione di base, costituita da presidenti di provincia, sindaci, comandanti dei corpi di polizia locale e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza, questo organismo è aperto alla partecipazione e può collaborare anche con altri soggetti come le autorità di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia dello Stato, e le Università degli studi.

L'**articolo 4** promuove un coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza sul piano della sicurezza. Per far fronte a situazioni in cui il verificarsi di un evento, per estensione o gravità, pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile, è prevista l'istituzione di un organismo *ad hoc* - Unità di pronto intervento - con competenza sull'intero territorio regionale, costituito dal personale di polizia locale su indicazione delle Amministrazioni di appartenenza. Inoltre, accanto a questa forma di intervento che coinvolge direttamente il personale di polizia locale presente in Regione, il medesimo articolo prevede anche la possibilità di ricorrere all'ausilio del personale volontario di protezione civile e del Corpo forestale regionale, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge.

Le linee strategiche dell'Amministrazione regionale in materia di sicurezza trovano espressione nell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Programma di finanziamento annuale disciplinato all'**articolo 5**, al fine di definire le situazioni di criticità e le priorità di intervento nonché le risorse da destinare a progetti e interventi di rilievo regionale, locale, o relativi all'attuazione di accordi con lo Stato.

L'**articolo 6** prevede, infine, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di singoli volontari nell'espletamento delle attività volte a promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità. Ai volontari per la sicurezza, iscritti in apposito elenco regionale e chiamati ad operare sotto il coordinamento operativo della polizia locale, la Regione fornisce specifica formazione e idonea attrezzatura per lo svolgimento dei servizi.

Capo III

Il Capo III dello schema di disegno di legge disciplina l'ordinamento della polizia locale.

L'**articolo 7**, dopo aver riconosciuto in capo a comuni e province la titolarità delle funzioni di polizia locale e aver previsto che le stesse possono essere svolte sia singolarmente che in forma associata, dichiara, al comma 3, che i corpi e i servizi costituiscono forze di polizia locale nel rispetto della normativa vigente. Segue l'indicazione delle funzioni che i corpi e i servizi di polizia locale svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

All'**articolo 8** sono sanciti i principi organizzativi che stanno alla base dell'ordinamento di polizia locale. I comuni e le province istituiscono i corpi di polizia locale (dove per *corpo* si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno sette operatori), con una deroga in favore dei comuni con popolazione inferiore a 1500 abitanti, che possono istituire, ricorrendo alla forma associata, servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.

Al fine di assicurare l'omogeneità nell'esercizio delle funzioni in tutto il territorio regionale, sono previsti degli standard di operatività relativi alle strutture di polizia locale, che dovranno constare di almeno una unità operativa ogni mille residenti e al numero minimo di ore giornaliere di servizio da garantire all'utenza.

Con la previsione contenuta al comma 6, si è inteso attuare l'estensione anche al personale della polizia locale del divieto di fruire dell'istituto del part-time, già operante per le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'**articolo 9** definisce gli interventi attuabili dalla Regione per garantire il coordinamento della polizia locale su tutto il territorio regionale. Tali interventi si esplicano: nell'adozione di atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e nella definizione di criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei corpi di polizia locale; nell'adozione dei regolamenti di attuazione della legge previsti nell'articolo 21, nonché nell'adozione di una modulistica unica a livello regionale; nella realizzazione del raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione e nell'attivazione di un numero telefonico unico regionale per l'accesso alla polizia locale.

L'**articolo 10** definisce l'ambito territoriale entro cui il personale di polizia locale può operare e, nel rispetto della normativa vigente, indica i casi in cui è possibile agire al di fuori del territorio di competenza.

L'**articolo 11** contiene i principi relativi allo svolgimento associato del servizio di polizia locale, che viene incentivato dalla Regione al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

Il personale di polizia locale viene suddiviso, a norma dell'**articolo 12**, in agenti, sottufficiali e ufficiali e viene sancito il principio secondo cui lo stesso non deve essere adibito allo svolgimento di attività o compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Il comma 4, poi, sancisce poi l'autonomia del corpo e del servizio di polizia locale dei Comuni, affermando che non possono costituire struttura intermedia in settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Ai sensi dell'**articolo 13**, al comandante del corpo e al responsabile del servizio di polizia è richiesta una comprovata esperienza e professionalità maturata preferibilmente all'interno dei corpi o servizi di polizia locale. Ad essi compete l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute.

L'**articolo 14** disciplina i casi di comandi e distacchi prevedendo, in particolare, che tali spostamenti di personale devono essere preceduti dalla stipula di appositi accordi tra le amministrazioni interessate.

L'**articolo 15** prevede che il personale di polizia locale, munito di qualifica di agente di pubblica sicurezza, sia dotato di armamento e di strumenti di autotutela che devono essere sempre utilizzati nello svolgimento dei servizi indicati al comma 4.

Al fine di garantire un accesso qualificato e omogeneo ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio regionale, ai sensi dell'**articolo 16**, la Regione definisce, con appositi regolamenti, i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione agli stessi e le caratteristiche dei corsi-concorso indetti in forma associata.

L'**articolo 17** si riferisce specificamente alla formazione all'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale. La Regione promuove, mediante la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia, l'organizzazione di corsi di formazione di base e di corsi di qualificazione e di aggiornamento obbligatori per tutto il personale di polizia locale. Le iniziative formative possono essere organizzate direttamente dalla Regione, anche attraverso dall'Associazione scuola di polizia municipale di Trento, ovvero da altri enti e associazioni convenzionate aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.

L'**articolo 18** disciplina la composizione e le funzioni del Comitato tecnico regionale per la polizia locale. Costituito essenzialmente dai Comandati dei corpi di polizia locale, questo organismo svolge funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di polizia locale e di sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica per la polizia locale.

Mentre l'**articolo 19** istituisce nella nostra Regione la giornata della polizia locale (20 gennaio di ogni anno), ai sensi dell'**articolo 20** la Regione, promuove l'accesso, da parte delle centrali operative delle polizie locali, alle banche dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

L'**articolo 21** invece, indica in quali ambiti la Regione dovrà intervenire tramite lo strumento regolamentare per garantire una più puntuale e coordinata disciplina dell'organizzazione della polizia locale.

Capo IV

L'**articolo 22** prevede un termine di ventiquattro mesi per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali alle disposizioni della legge. Tale adeguamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla stessa, fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita.

Il disegno di legge si chiude con l'**articolo 23** recante le necessarie disposizioni finanziarie, mentre l'**articolo 24** abroga le previgenti disposizioni di legge in materia di polizia locale e sicurezza.

Lo schema di disegno di legge è stato approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 2488 del 20 novembre 2008, in vista dell'espressione dell'intesa da parte del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2006. A seguito delle osservazioni pervenute sul testo approvato in via preliminare dalla Giunta, è emersa l'esigenza di proporre alcune modifiche all'articolato. Sul testo così emendato il Consiglio ha espresso l'intesa all'unanimità nella seduta del 14 gennaio 2009. Il testo di disegno di legge approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con proprio atto sarà successivamente inoltrato al Consiglio regionale.

«Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale»

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

Art. 2

Politiche regionali

Capo II Interventi per la sicurezza urbana e territoriale

Art. 3

Conferenza regionale sulla sicurezza integrata

Art. 4

Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza sul piano della sicurezza

Art. 5

Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza

Art. 6

Volontari per la sicurezza

Capo III Ordinamento della polizia locale

Art. 7

Esercizio delle funzioni di polizia locale

Art. 8

Principi organizzativi

Art. 9

Coordinamento regionale della polizia locale

Art. 10

Ambito territoriale

Art. 11

Gestione associata

Art. 12

Personale dei corpi e servizi di polizia locale

Art. 13

Comandante del corpo di polizia locale

Art. 14

Comandi e distacchi

Art. 15

Armamento e strumenti di autotutela

Art. 16

Accesso ai ruoli

Art. 17

Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia

Art. 18

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

Art. 19

Giornata della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 20

Accesso alle banche dati

Art. 21

Regolamenti regionali

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Disposizioni transitorie

Art. 23

Norma finanziaria

Art. 24

Abrogazioni

CAPO I

Disposizioni generali

Art 1. Oggetto e finalità

- 1.** La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
- 2.** La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, e in virtù della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali dall'articolo 4, primo comma, numero 1bis) dello Statuto di autonomia, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
- 3.** Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà che si possano riscontrare sul territorio.
- 4.** La Regione concorre con gli enti locali alla realizzazione di politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.

Art. 2. Politiche regionali

- 1.** Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
 - a) promuove, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'integrazione tra gli interventi regionali e degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;

- b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
- c) promuove l'istituzione dei corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio;
- d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
- e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
- g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
- h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere, anche attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le polizie locali dei paesi interessati, tese a prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e ad incentivare la crescita di forme di collaborazione di reciproco interesse verso i problemi della sicurezza urbana.

CAPO II

Interventi per la sicurezza urbana e territoriale

Art. 3. Conferenza regionale sulla sicurezza integrata

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, la Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata.
2. La Conferenza costituisce sede di confronto, proposta e monitoraggio in ordine alla realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana.
3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza ed è composta:
 - a) da due presidenti di provincia o assessori loro delegati;
 - b) da due sindaci dei comuni capoluogo di provincia o assessori loro delegati;
 - c) da due sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
 - d) da due sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i diecimila abitanti;
 - e) da due sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
 - f) da due comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, da due comandanti dei corpi di polizia locale delle province, da due comandanti dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni non capoluogo di provincia, da due comandanti delle gestioni associate di polizia locale;
 - g) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sicurezza.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono designati dal Consiglio delle Autonomie locali e nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, possono essere invitati alla Conferenza, sentito il Prefetto del capoluogo di Regione, le autorità di pubblica sicurezza e i rappresentanti delle Forze di polizia dello Stato; possono altresì essere invitati i rappresentanti delle Amministrazioni locali, nonché esperti ed altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, interessati ai singoli oggetti di discussione.
6. Per lo svolgimento delle attività della Conferenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza.
7. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno, mediante convocazione del Presidente. La Conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno.

Art. 4. Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza sul piano della sicurezza

1. La Regione cura la prevenzione, il pronto intervento e il soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che, per estensione o gravità, pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile, favorendo la collaborazione tra i corpi e servizi di polizia locale, il Corpo forestale regionale e il Centro operativo regionale di Protezione civile di Palmanova.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1 è costituita una Unità di pronto intervento con competenza sull'intero territorio regionale, avente sede presso il Centro operativo regionale di Protezione civile di Palmanova, formata dal personale di polizia locale su indicazione delle Amministrazioni di appartenenza. L'Unità di pronto intervento è coordinata, a rotazione triennale, da uno dei comandi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia.
3. L'Unità di pronto intervento viene attivata su richiesta del Sindaco competente per territorio.
4. Il personale del Corpo forestale regionale viene attivato dal Capo del Corpo o suo delegato, su richiesta del Sindaco competente per territorio, secondo le modalità operative previste per la gestione delle emergenze ambientali.
5. Tramite il Centro operativo regionale di Protezione civile di Palmanova, il personale volontario di protezione civile può essere chiamato, in relazione alle esigenze di cui al comma 1 e nel rispetto delle competenze ad esso attribuite dalla legge, a prestare ausilio ai corpi o servizi di polizia locale con le modalità previste dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, e dai regolamenti di attuazione.
6. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti dagli enti di appartenenza per l'impiego del personale costituente l'Unità di pronto intervento è istituito un apposito Fondo regionale.
7. Al personale volontario di protezione civile si applicano le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il mantenimento del rapporto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.

Art. 5. Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro il 1° marzo di ogni anno, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:
 - a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
 - b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
 - c) gli interventi relativi all'attuazione degli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
 - d) gli interventi relativi a progetti locali per la sicurezza realizzati da comuni e province;
 - e) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
2. I progetti locali per la sicurezza di cui alla lettera d) possono prevedere, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato.
3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

Art. 6. Volontari per la sicurezza

1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia, mediante i volontari per la sicurezza, iscritti in apposito elenco regionale.
2. L'impiego delle organizzazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sulla base delle

indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico operativo del comandante o del responsabile del servizio di polizia locale o di altro soggetto formalmente individuato all'interno della medesima struttura, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, al fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità.

3. La Regione si avvale di volontari che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), per l'esclusione dal servizio civile.

4. La Regione fornisce ai volontari per la sicurezza specifica formazione per un minimo di sessanta ore, salvo che questi vantino un'esperienza professionale pregressa di almeno cinque anni, idonea attrezzatura per lo svolgimento dei servizi, appositi segni distintivi differenti da quelli delle Forze di polizia nazionale e locale, e adeguata copertura assicurativa.

5. I volontari per la sicurezza che nell'ambito delle attività di cui al comma 2 collaborino alla regolazione della circolazione stradale devono aver frequentato con profitto appositi corsi per l'abilitazione ad ausiliario del traffico.

6. Gli enti locali provvedono a fornire le sedi logistiche al personale volontario e alle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio per le finalità del presente articolo.

7. Il regolamento di cui all'art. 21, comma 1 lettera h) disciplina l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza .

CAPO III

Ordinamento della polizia locale

Art. 7. Esercizio delle funzioni di polizia locale

1. I comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i comuni e le province organizzano in forma singola o associata i corpi o servizi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.

3. I corpi e i servizi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;

b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;

d) collaborano alle operazioni di protezione civile quale struttura organica del sistema della Protezione civile regionale, all'occorrenza anche al di fuori del territorio dell'ente;

e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;

f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;

h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;

i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;

k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.

m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;

n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.

4. Al Sindaco, al Presidente della provincia o all'Assessore da essi delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante o al responsabile di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.
6. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

Art. 8. Principi organizzativi

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i comuni e le province istituiscono i corpi di polizia locale, ne regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno sette operatori.
3. I comuni nei quali non è istituito il corpo di polizia locale, assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di corpi di polizia locale in forma associata.
4. I comuni con popolazione inferiore a 1500 abitanti in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.
5. I comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
 - a) previsione di almeno una unità operativa ogni mille residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;
 - b) svolgimento delle attività di polizia locale, normalmente, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
 - 1) corpi e servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 10 unità: almeno sei ore medie di servizio giornaliero;
 - 2) corpi di polizia locale con organico compreso tra 11 e 50 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
 - 3) corpi di polizia locale con organico compreso tra 51 e 150 unità: almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio;
 - 4) corpi di polizia locale con organico superiore a 150 unità: orario di ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio;
 - c) svolgimento delle attività di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all'utilizzo dell'abito civile.
6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (esclusione del part-time), si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro part-time in essere all'entrata in vigore alla presente legge.
7. La determinazione delle unità operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro part-time sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

Art. 9. Coordinamento regionale della polizia locale

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 18, d'intesa con il

Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi alla attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale, e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.

2. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 21.

3. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

5. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si richiede l'intervento.

Art. 10. Ambito territoriale

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
- d) attività svolte dall'Unità di pronto intervento ai sensi dell'articolo 4.

Art. 11. Gestione associata

1. La Regione, nel contesto delle iniziative per lo sviluppo delle gestioni associate di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), promuove e incentiva lo svolgimento associato del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. Negli atti costitutivi delle forme collaborative è prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante o dal responsabile dell'ufficio comune di polizia locale.

4. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, i comuni definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
- b) il comune da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;
- c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale dei comuni aderenti, e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

- f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti comunali;
 - g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
5. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le Amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

Art. 12. Personale dei corpi e servizi di polizia locale

1. Il personale di polizia locale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, si suddivide in agenti, sottufficiali e ufficiali.
2. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte, di norma, dal personale amministrativo degli enti locali.
4. Il corpo e il servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Art. 13. Comandante del corpo di polizia locale

1. Il comando del corpo o la responsabilità del servizio di polizia locale sono affidati, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata preferibilmente all'interno dei corpi e dei servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, curano l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 7, comma 4.
3. Il comandante o il responsabile di servizio, nel rispetto del principio di leale collaborazione, informa il sindaco sull'utilizzo del personale per attività istituzionali svolte su richiesta di altri enti.

Art. 14. Comandi e distacchi

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. In tali casi, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del corpo o del responsabile del servizio di polizia locale del Comune che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.
4. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, le amministrazioni interessate disciplinano le modalità di armamento del personale di polizia locale nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti e dalla disciplina statale.

Art. 15. Armamento e strumenti di autotutela

1. Il personale di polizia locale, previa acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è dotato di armamento e di strumenti di autotutela.
2. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego dell'armamento e degli strumenti di

autotutela, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.

3. Nell'espletamento dei servizi operativi esterni, il personale di polizia locale è dotato di manette.

4. I servizi di pronto intervento, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché i servizi operativi esterni espletati nella fascia oraria notturna, sono svolti con arma d'ordinanza e strumenti di autotutela.

Art. 16. Accesso ai ruoli

1. La Regione promuove l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio regionale, mediante l'indizione, in forma associata, di corsi – concorso per l'assunzione di personale di polizia locale e l'individuazione dei requisiti fisici, psico-attitudinali e dei titoli per l'ammissione ai concorsi, secondo criteri e modalità definiti con i regolamenti di cui all'articolo 21.

2. Il personale di ruolo appartenente alle Forze di polizia dello Stato non è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al comma 1 e accede direttamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale.

3. I vincitori dei concorsi per posti di agente, sottufficiale e ufficiale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi teorico-pratici di formazione di base per agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'articolo 17.

4. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

5. Il personale assunto non può ricorrere all'istituto della mobilità se non decorso il periodo di tre anni dalla data di assunzione, salvo diverso accordo tra gli enti.

Art. 17. Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia

1. La Regione istituisce la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. La Regione, mediante la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia, previa valutazione dei fabbisogni formativi sulla base delle indicazioni degli enti locali, promuove l'organizzazione di:

a) corsi di formazione di base in particolare per il personale di polizia locale di prima nomina;

b) corsi di formazione specifica per comandanti e responsabili dei corpi e servizi di polizia locale;

c) corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di polizia locale.

3. La partecipazione ai corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. La partecipazione ai corsi di cui al comma 2, lettere b) e c), con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni nelle carriere.

4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attività di addestramento secondo le disposizioni vigenti.

5. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dalla Regione anche attraverso l'Associazione Scuola di Polizia municipale di cui è socio fondatore, ovvero da enti e associazioni convenzionate aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

6. Con le modalità previste dal comma 5, la Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.

Art. 18. Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o da un suo delegato che

lo presiede;

- b) da due comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia;
- c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle province;
- d) da due comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- e) da due comandanti dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i diecimila abitanti;
- f) da due comandanti dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
- g) da due comandanti delle gestioni associate di polizia municipale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) sono designati dal Consiglio delle Autonomie locali. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della competente struttura regionale.

3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:

- a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
- b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.

4. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio.

Art. 19. Giornata della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia

1. E' istituita nella Regione Friuli Venezia Giulia la giornata della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno.

2. In occasione della giornata della polizia locale possono essere organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative all'educazione alla legalità e alla sicurezza, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti al personale che si sia distinto per azioni meritevoli nello svolgimento del servizio di polizia locale.

Art. 20. Accesso alle banche dati

1. La Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, promuove l'accesso, da parte delle centrali operative delle polizie locali, alle banche dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

Art. 21. Regolamenti regionali

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, di sicurezza per il personale di polizia locale ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:

- a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
- b) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione degli stessi e delle armi in dotazione;
- c) i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia locale;
- d) le caratteristiche dei corsi-concorso indetti in forma associata;
- e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
- f) le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
- g) i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi che gli enti locali attribuiscono al personale di polizia locale, fermo restando che i gradi rappresentano il rango gerarchico e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale;
- h) l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22. Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla stessa.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 18 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

Art. 23. Norma finanziaria

Art. 24. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:
 - a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);
 - b) la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia);
 - c) l'articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 1994);
 - d) l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
 - e) l'articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
 - f) l'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
 - g) l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
 - h) l'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

ALLEGATO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*), è il seguente:

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite⁽¹⁾.

(1) Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 11, L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

- Il testo dell'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (*Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino – Alto Adige*), è il seguente:

Art. 5

1. ...⁽¹⁾.

2. All'art. 5, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il n. 5) è abrogato.

(1) Inserisce il numero 1-bis) all'art. 4, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

Note all'articolo 4

- La legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, reca "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile".

- I regolamenti di attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sono:

(1) il decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., recante "Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 33 - Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione";

(2) il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., recante "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale 64/1986";

(3) il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0307/Pres., recante "Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 articolo 32 sexies, secondo comma";

(4) il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0308/Pres., recante "Regolamento recante le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione di contributi in conto capitale a favore di privati per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 32 sexies, secondo comma".

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (*Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 delle legge 6 marzo 2001, n. 64*), è il seguente:

Art. 3

Requisiti di ammissione e durata del servizio

omissis

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), è il seguente:

Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza

omissis

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ^{(1) (2) (3)}.

(1) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost.

Note all'articolo 11

- La legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, reca "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".

Note all'articolo 17

- La legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, reca "Ordinamento della formazione professionale".

Note all'articolo 22

- La legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, reca "Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli Venezia Giulia".
- Il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres., reca "Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia".

Note all'articolo 24

- La legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, reca "Norme in materia di polizia locale".
- Per la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, si veda la nota all'articolo 22.
- Il testo dell'articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (*Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 1994*), è il seguente:

Art. 175

Modifica dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 e ripristino somme inviate in economia (programma 0.6.2.)

1. Nel testo dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, la locuzione << entro il primo anno di scadenza della stessa >> e' sostituita dalla locuzione << entro il 31 dicembre 1993 >>.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 60/1991, come modificato dal comma 1, si considerano comunque validamente presentate le domande pervenute entro il 31 dicembre 1993.
3. Per le finalita' previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 60/1991, come modificato dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 220 milioni fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (*Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali*), è il seguente:

Art. 30

Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 62/1988

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
<< b) otto esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale; >>.
(omissis)

- Il testo dell'articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (*Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000*), è il seguente:

Art. 1

Disposizioni in materia di Enti locali

omissis

11. All'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

<<1.La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.>>.

12. L'onere derivante dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 62/1988, come sostituito dal comma 11, fa carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5802 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

13. All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

<<2.I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.>>.

14. All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione e' autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 62/1988, come inserito dal comma 14, e' autorizzata la spesa di lire 53 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.1052 denominata <<Partecipazione alla "Scuola di polizia municipale">>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 1 - programma 1.3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1730 (1.1.162.2.04.32) di nuova istituzione alla rubrica n. 10 - Servizio ispettivo e della polizia locale - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Spese per la partecipazione regionale all'Associazione "Scuola di polizia municipale" di Trento>> e con lo stanziamento di lire 53 milioni per l'anno 2000. Il capitolo 1730 e' inserito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel Prospetto D - spese continuative e ricorrenti - del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

16. Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del Prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

omissis

- Il testo dell'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (*Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002*), è il seguente:

Art. 3

Disposizioni in materia di Enti locali

omissis

15. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d'uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore regionale per le autonomie locali. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale.

omissis

- Il testo dell'articolo 17, comma 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (*Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali*), è il seguente:

Art. 17

Norme in materia di autonomie locali

omissis

4. La denominazione <<polizia comunale>> contenuta nella legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e ai Servizi di polizia comunale nella regione Friuli-Venezia Giulia), e' sostituita dalla seguente: <<polizia municipale>>.

omissis

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006*), è il seguente:

Art. 6

Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

omissis

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale:

a) promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;

b) promuove e sostiene gli accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in materia di sicurezza urbana e territoriale;

omissis

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE